

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE**

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/13 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c.,

all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 luglio 2016; promossa da

CORRENTISTA E FIDEIUSSORE,

- attori -

Contro

BANCA

- convenuta ed attrice in riconvenzionale -

OGGETTO: ACCERTAMENTO SALO CONTO CORRENTE BANCARIO

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 26.07.2013 correntista – anche quale titolare della ditta omissis – e fideiussore convenivano in giudizio avanti questo Tribunale, la Banca esponendo che il primo aveva intrattenuto con quest'ultima un rapporto di conto corrente n. omissis ed un rapporto di conto anticipi n. omissis, garantiti da fideiussione della seconda.

Esponavano che nel corso del rapporto la Banca aveva percepito delle somme in modo illegittimo, essendo stati applicati interessi in violazione della legge 108/96, con capitalizzazione trimestrale e con condizioni variate in modo peggiorativo per il correntista.

Rilevavano quindi che i conti in questione dovevano riportare un saldo attivo e non passivo, somma della quale chiedevano la condanna della Banca al pagamento.

La Banca si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione, rilevando in particolare la legittimità del proprio operato e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore e del fideiussore al pagamento del saldo debitore del predetto conto pari ad € 203.460.99.

Disposta ed espletata ctu, all'udienza dell'11.07.2016 venivano precisate le conclusioni e trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alla domanda di restituzione dei documenti rappresentativi degli autoveicoli (descritti in citazione) consegnati alla banca a garanzia dell'anticipazione assentita (in relazione alla quale in corso di causa è stata rigettata la domanda ex art. 670 c.p.c.) non vi può essere dubbio sulla legittima detenzione da parte della banca convenuta dei documenti di circolazione in questione, atteso il chiaro tenore testuale della lettera di apertura di credito del 02.07.2005, ove espressamente si legge affidamento utilizzabile dietro presentazione di fatture di acquisto autovetture con allegato documento di circolazione.

Quindi la consegna dei detti documenti assolve ad una funzione di ulteriore garanzia del credito concesso dalla banca, in capo alla quale sorge l'obbligo di restituzione una volta che il relativo credito sia stato soddisfatto, almeno in relazione alla fattura anticipata.

Nella specie - per come infra -nessuna prova dell'avvenuto rientro delle fatture anticipate è mai stato offerto, ed anzi è emerso un cospicuo debito del correntista.

In relazione all'eccezione relativa alla nullità dei contratti bancari per mancanza nelle copie prodotte dalla Banca della firma del funzionario di quest'ultima va osservato che la stessa è infondata, atteso che si tratta delle "copia per la Banca", con evidente consegna al correntista della propria copia con la sottoscrizione della banca (cfr. sul punto Trib. Milano 4 agosto 2014), e ciò senza tralasciare la giurisprudenza di questo Tribunale allo stato ferma nel ritenere valido il contratto cd. monofirma.

Va dato atto - infatti - che due non divisibili (come anche ritenuto dal Tribunale di Padova con due sentenze in data 29.05.2016 e 04.08.2016) sentenze della Cassazione hanno recentemente affermato che i cd. contratti "monofirma" sarebbero nulli per la mancanza della contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che dell'istituto di credito (in tal senso Cass. Sez. I 24/03/2016, n. 5919 e Cass. Sez. I 27/04/2016, n. 8395 emessi dal medesimo collegio peraltro in materia di intermediazione finanziaria e contratti quadro).

Tali decisioni della Suprema Corte rappresentano un revirement rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 1 n. 4564 ud. 01/03/2012 confermata da Cass. Sez. 6 -1 n. 17740 ud. 16/06/2015) che non appare divisibile, sicché si attenderà l'intervento delle Sezioni Unite a composizione del contrasto creato dalla prima sezione, perché non tiene conto da un lato del fatto che nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale né materiale, poiché l'art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto.

Non sussiste problema alcuno legato alla approvazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati all'attore, dai quali risulta sia il calcolo degli interessi nella misura pretesa che la loro capitalizzazione trimestrale. Ed infatti l'approvazione ha natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti ed impedisce solo la contestazione degli accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20/02/1998, n.1846).

L'efficacia della approvazione da parte del correntista non comprende anche la validità dei titoli in base ai quali l'estratto conto è stato compilato e, cioè, del fondamento giuridico delle annotazioni (Cass. civ., Sez. I, 17/04/1999, n.3845).

Di conseguenza, è pienamente legittimo – nonostante la predetta approvazione – verificare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori, da cui scaturiscono le partite annotate (Cass. civ., Sez. I, 11/09/1997, n.8989).

Con riferimento alla dedotta illegittimità della c.m.s. – pattuite in contratto – va rilevato che il contratto in esame è del 27.7.2005: solo successivamente è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l'art. 2 bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117 bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s.

Quanto alla necessità di computare le cms nel calcolo del tasso soglia ex lege 108/96, deve osservarsi quanto segue: solo dall'agosto 2009 – ovvero a seguito della disposizione di cui all'art. 2 bis dl 185/2008 come convertito dalla legge 2/2009 - la Banca d'Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l'espressa salvezza del pregresso.

È pertanto da escludere l'usurarietà dei tassi d'interesse determinati con l'inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n. 108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG – fondato su norme parzialmente in bianco – che privilegia senz'altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate” (cfr. Trib. Ferrara 2.7.2014; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Verona 9.12.2013; Corte Appello Milano ord. 24.6.2014).

Non si sconosce il contrario orientamento per il quale la portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell'art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d'Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa.

Il tenore dell'art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull'usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa (cfr. Appello Cagliari 31 marzo 2014).

Invero, la commissione di massimo scoperto dovrebbe essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle Istruzioni della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cfr. Tribunale Roma 23 gennaio 2014).

Questo Tribunale ha – però – già aderito alla prima opzione interpretativa (cfr. sentenza 4018/2013 est. Fichera A.), rilevando sostanzialmente che non appare logico che si includa la cms nel tasso applicato dalle banche, quando invece nel tasso rilevato la medesima, pur essendo applicata abitualmente, era certamente esclusa.

Ciò posto deve essere rilevato come l'espletata ctu facendo corretta applicazione del principio sopra esposto ha accertato che l'avvenuta violazione del tasso soglia limitatamente ad alcuni trimestri del solo conto anticipi.

E' stata anche accertata la corretta applicazione della capitalizzazione reciproca degli interessi ex art. 120 TUB ed infine è stato applicato il tasso convenzionale in tutti le ipotesi in cui la banca abbia

applicato in corso di rapporto tasso maggiore di quello contrattuale, senza prova della sua comunicazione al correntista.

Ciò posto deve essere rilevato come debba ritenersi corretto il calcolo che abbia proceduto con la sostituzione del tasso d'interesse usurario con il corrispondente tasso soglia del periodo (cfr. Cass. Civ. Sez. I 11.01.2013 n. 602).

In ordine – poi – alla eccepita unitarietà del rapporto in esame con i diversi conti anticipi (regolati da propri contratto) non può che osservarsi ribadirsi quanto già rilevato in corso di causa, i conti anticipi non sono oggetto della domanda di ingiunzione della banca opposta.

Ciò posto occorre indagare la sussistenza o meno del collegamento tra il conto corrente ordinario ed il conto anticipi, il cui saldo, in uno con le relative commissioni, è destinato a confluire sovente in un conto corrente principale.

E' opportuno chiarire la correlazione che intercorre tra il rapporto di conto corrente ordinario e conti anticipi.

Con l'apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una certa somma di danaro c.d. fido, concedendo al cliente medesimo la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

L'operazione di anticipazione su crediti e/o fatture non è analoga all'apertura di credito, si differenzia da essa per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione.

In tal modo il cliente riceve l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso, derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi, la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente.

A questo punto è utile evidenziare due importanti tratti di correlazione tecnica tra le due tipologie dei rapporti in osservazione, il primo, che spiega come avviene materialmente l'operazione di anticipazione, il secondo, attinente la girocontazione contabile delle competenze che fa emergere la citata correlazione tra le due tipologie di rapporti.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati (fattura, ricevuta bancaria, ecc) viene addebitato sul conto anticipi, ovviamente al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato.

Alla scadenza dei termini del pagamento dei documenti presentati in precedenza e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta sul conto anticipi, con contestuale accreditamento del residuo (scarto) sul conto corrente ordinario, laddove, invece, il terzo debitore non adempia la prestazione dovuta, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito della posta debitoria sul conto corrente ordinario, quindi, le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito sul conto corrente ordinario.

Altro elemento tecnico attestante la diversità tipologica di rapporti tra conto corrente ordinario e conto anticipi è rappresentato da una ormai consolidata "prassi bancaria" che contempla la

girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario che maturano sul conto corrente anticipi.

In pratica, la banca fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS che maturano su/i conto/i anticipi sul conto ordinario, infatti, alla fine di ogni trimestre si riscontra la “girocontazione delle competenze” che la banca effettua tecnicamente con la seguente movimentazione contabile: la Banca calcola gli interessi debitori, la CMS e le spese per ogni trimestre relativi al conto anticipi per poi addebitarli direttamente sul conto ordinario con la causale “Giro Competenze dal conto anticipi”, adoperando, quindi, la tecnica della girocontazione delle competenze.

In sostanza, con l'applicazione della richiamata tecnica contabile, si ottiene il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a credito e a debito, mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze -afferenti sempre gli interessi passivi, spese di conto e CMS- quand'anche di quelle relative al conto anticipi.

Poiché il conto corrente ordinario viene regolato ad un tasso debitore ben più elevato rispetto al conto anticipi le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori rispetto a quelli che maturerebbero se rimanessero addebitate (e quindi non girocontate) sul conto ordinario.

Alla luce di quanto sopra pur se è innegabile riconoscere l'unitarietà del rapporto intercorso tra banca e cliente, non può ritenersi integrato alcun fenomeno anatocistico.

Infatti a) secondo la normale operatività bancaria, desumibile anche dagli estratti di conto corrente prodotti, l'anticipo salvo buon fine (s.b.f. per effetti, ri.ba. ecc.) si qualifica come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, pur se regolata tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito (storno) dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne spese e competenze, che vengono abitualmente pagate tramite le disponibilità di conto corrente; b) la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione " in dare", esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. (cfr. sul punto Tribunale Torino 20.6.2014).

Ciò posto l'espletata ctu ha accertato alla data del 31.03.2014 un saldo debitore del c.c. omissis di € 54743.00, in esso già ricomprese le competenze girocontate del conto anticipi che per quanto sopra detto ha un saldo pari a zero.

Ne segue che la domanda di parte attrice deve essere rigettata, sussistendo – viceversa – un saldo debitore pari ad € 54743.00 come emerge dalla documentazione prodotta dalla banca ed oggetto di esame da parte del ctu.

Va – invece – accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 196515.60, oltre interessi convenzionali – nei limiti della legge 108/96 – dal 01.04.2014 al soddisfo, somma risultante dalla somma del saldo debitore del c.c. come sopra accertato (€ 54743.00) e del saldo debitore in linea capitale delle fatture anticipate e costituente la voce partite sospese (€ 141772.60), somma ultima mai contestata da parte attrice.

Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo. Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da correntista e fideiussore contro Banca, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 196515.60, oltre interessi convenzionali – nei limiti della legge 108/96 – dal 1.4.2014 al soddisfo;
3. condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in complessivi € 7668.00, di cui € 668.00 per spese, € 7000.00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania, addì 15 febbraio 2017

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS